Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2015 il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 settembre 2015*, che stabilisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche **applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011.**

Rispetto all'omologo D.M. del 24 dicembre 2012 relativo agli anni d'imposta 2009/2010 va segnalato che nell'articolo 3 del nuovo decreto è stato eliminato il riferimento alla «*spesa medie ISTAT*». Il provvedimento pertanto, accoglie ufficialmente i rilievi del *Garante della Privacy* – parere reso in data 21 novembre 2013 ***(in "Finanza & Fisco" n. 35/2013, pag. 2817)*** – secondo il quale i dati delle spese medie Istat **non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti** (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il Fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo *standard* di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Peraltro, anche l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E dell'11 marzo 2014, ***(par. 3.1 in "Finanza & Fisco" n. 3/2014, pag. 311)***nel recepire il citato parere del Garante della *privacy* in data 21 novembre 2013, ha affermato che le «*medie ISTAT*» sono

utilizzabili per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di beni mobili registrati. Si tratta delle c.d. "*spese per elementi certi*", cioè di spese che vengono "stimate" ma che sono ancorate all'esistenza di elementi oggetti-vamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti.